

IVA

Cassetto fiscale, portale Fatture & Corrispettivi, Dichiarazioni di intento

Docente: Dott. Rag. Luca Felci

Lunedì 19 febbraio 2024



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

II CASSETTO FISCALE

Il **cassetto fiscale** è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, come:

- dati anagrafici
- dati delle dichiarazioni fiscali
- dati dei rimborsi
- dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
- atti del registro (dati patrimoniali)
- dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
- le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.

Per accedere al Cassetto fiscale è necessario essere in possesso di una identità definita nell'ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS) oppure delle credenziali rilasciate dall'Agenzia. Il servizio è attivo tutti i giorni, ad eccezione di una finestra quotidiana per la manutenzione del sistema, dalle ore 5.00 alle ore 6.00.



II CASSETTO FISCALE – delegare un intermediario

Il contribuente può delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:

- **online**, utilizzando l'apposita funzionalità, disponibile nell'area riservata
- **in ufficio**, presentando la [delega - pdf](#) sottoscritta a un qualsiasi [ufficio](#) dell'Agenzia delle Entrate
- consegnando la [delega - pdf](#) sottoscritta, insieme alla copia di un documento di identità, all'intermediario, che trasmetterà i dati all'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all'intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, trascorsi 15 giorni dall'invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà richiedere l'attivazione della delega presso un ufficio territoriale dell'Agenzia, dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione.

Il contribuente può [revocare la delega - pdf](#) conferita, sempre con le stesse modalità.

Gli **intermediari abilitati al servizio Entratel** possono consultare i dati relativi ai propri clienti sottoscrivendo uno specifico [Regolamento - pdf](#) che disciplina le modalità di utilizzo del servizio.



II CASSETTO FISCALE – intermediari delegabili

Intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, ovvero:

- a) gli iscritti negli albi dei **dottori commercialisti**, dei **ragionieri** e dei periti commerciali e dei **consulenti del lavoro**;
- b) i **soggetti iscritti** alla data del 30 settembre 1993 **nei ruoli di periti ed esperti** tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- c) le **associazioni** sindacali di categoria tra imprenditori;
- d) i **centri di assistenza fiscale** per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- e) **gli altri incaricati** individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 - o **le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni** in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del succitato d.P.R. n. 322 del 1998 (cfr. DM 18 febbraio 1999);
 - o **le società commerciali di servizi contabili**, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia posseduto dai soggetti indicati al predetto articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998 (cfr. DM 18 febbraio 1999);
 - o **le società tra professionisti** (s.t.p.) di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
 - o **le "associazioni tra avvocati" e le "società tra avvocati"** di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247
 - o **coloro «che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale»**

In ogni caso, il soggetto che chiede l'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali deve essere in **possesso della partita IVA**.



Il portale FATTURE & CORRISPETTIVI

Fatture e corrispettivi è un'apposita area del sito dell'Agenzia delle entrate, rivolta alle imprese e ai professionisti (soggetti titolari di partita IVA), che offre servizi per:

- generare, trasmettere e conservare le **fatture elettroniche** (verso PA e verso clienti privati);
- consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. "**nuovo spesometro**") all'Agenzia delle Entrate;
- consultare i dati delle fatture **transfrontaliere** emesse e ricevute (c.d. "**esterometro**") all'Agenzia delle Entrate;
- trasmettere e consultare i dati delle **comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica IVA**;
- trasmettere e consultare i **dati dei corrispettivi**;
- visualizzare ed accedere alle funzionalità relative ai **Documenti IVA precompilati**;



Il portale FATTURE & CORRISPETTIVI – intermediari delegati

Sono delegabili i seguenti servizi ([consulta qui la descrizione - pdf](#)):

- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- Registrazione dell'indirizzo telematico
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- Accreditamento e censimento dispositivi

La durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.

I servizi 4 e 5 sono delegabili anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.



Il portale FATTURE & CORRISPETTIVI – modalità di delega

1. attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
2. presentando l’apposito [modulo - pdf](#) in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
3. consegnando il [modulo - pdf](#) direttamente all’intermediario delegato che può richiedere l’attivazione della delega:
 - a. utilizzando il servizio reso disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
 - b. inviando una comunicazione predisposta in accordo [specifiche tecniche - pdf](#).

I dati da indicare nel modulo per il conferimento della delega sono gli importi relativi al “volume d’affari” e all’“IVA a credito/debito” riportati nella dichiarazione IVA presentata nell’anno precedente; se il delegante opera in regime forfettario, gli importi da indicare sono quelli contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare antecedente e sono:

- a. l’importo del reddito lordo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;
 - b. l’importo corrispondente al reddito complessivo.
4. Se per il delegante non è stata presentata la dichiarazione IVA nell’anno antecedente, i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega, possono trasmettere tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale competente un apposita richiesta firmata digitalmente



DICHIARAZIONE DI INTENTO

La dichiarazione d'intento attesta la volontà del soggetto qualificato come **esportatore abituale** di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni **senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72**

La dichiarazione può riguardare:

- una operazione singola (per un determinato importo);
- oppure più operazioni (fino a concorrenza di un determinato importo).



Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

...

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ... su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente.

...

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'I.V.A.

L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio.



ESPORTATORE ABITUALE

I soggetti passivi IVA che effettuano abitualmente cessioni all'esportazione e operazioni intracomunitarie hanno la facoltà di **effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'IVA** per l'ammontare complessivo delle operazioni non imponibili registrate (c.d. "**plafond IVA**").

La disposizione è finalizzata ad evitare che si determini, in capo ai soggetti esportatori, una posizione di credito strutturale nei confronti dell'Erario in ragione dell'effettuazione abituale di operazioni non imponibili.

Ai sensi dell'**art. 1 del DL 746/83**, acquisiscono lo status di esportatore abituale i soggetti passivi IVA che, nell'anno precedente hanno registrato:

- cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 lett. a) e b) del DPR 633/72, operazioni assimilate di cui ai successivi artt. 8-bis co. 1, 9 co. 1 rientranti nell'attività propria del soggetto passivo, altre operazioni assimilate ex artt. 71 e 72 del medesimo decreto
- cessioni intracomunitarie di cui agli artt. 41 e 58 del DL 331/93 e operazioni assimilate

per un **ammontare superiore al 10% del volume d'affari** realizzato nell'anno o nei dodici mesi precedenti diminuito:

- delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- delle operazioni di cui all'art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72 (cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle finanziarie e assicurative rese a soggetti passivi di altri Stati UE debitori d'imposta e cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall'UE).



ESPORTATORE ABITUALE - segue

Soggetti esclusi

La speciale disciplina prevista per gli esportatori abituali **non si applica nel primo anno di attività**, non essendo possibile fare riferimento alle operazioni effettuate nel periodo precedente.

Chi intende utilizzare il plafond mobile deve attendere almeno dodici mesi dall'inizio dell'attività, mentre chi utilizza il plafond fisso può utilizzarlo a partire dal 1° gennaio successivo all'anno di inizio dell'attività.

Non possono avvalersi della disciplina prevista per gli esportatori abituali i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72 (art. 13 co. 2 L. 413/91).

Acquisti esclusi

- i fabbricati, anche ove acquisiti in leasing
- le aree edificabili;
- i beni e i servizi per i quali l'IVA è indetraibile.



ESPORTATORE ABITUALE – calcolo

Calcolo del volume d'affari "rettificato" ai fini della verifica dello status di esportatore abituale

Volume d'affari "rettificato"	Operazioni imponibili (rigo VE 24 colonna 1)
	+ operazioni che concorrono alla formazione del <i>plafond</i> (rigo VE30)
	+ operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento (rigo VE31)
	+ altre operazioni non imponibili (rigo VE32)
	+ operazioni esenti (rigo VE33)
	+ operazioni non soggette all'imposta ex artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72 (rigo VE34)
	+ operazioni con applicazione del <i>reverse charge</i> (rigo VE35)
	+ operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati (rigo VE36)
	+ operazioni effettuate nell'anno, ma con imposta esigibile in anni successivi (rigo VE37)
	+ operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all' art. 17-ter del DPR 633/72 con applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> (rigo VE38)
	- operazioni effettuate in anni precedenti ma con IVA esigibile nell'anno (rigo VE39)
	- cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (rigo VE40)
- cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale	
- operazioni non soggette all'imposta ex artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72 (rigo VE34)	

Esempio

Un soggetto passivo IVA ha realizzato un volume d'affari "rettificato" ([art. 1](#) co. 1 lett. a) del DL 746/83) pari a 1 milione di euro. Il 10% di tale importo è 100.000,00 euro. Di conseguenza, lo *status* di esportatore abituale:

- è acquisito, se l'ammontare delle operazioni che concorrono alla formazione del *plafond* è superiore a 100.000,00 euro;
- non è acquisito, se l'ammontare delle operazioni che concorrono alla formazione del *plafond* è pari o inferiore a 100.000,00 euro.



II PLAFOND IVA

Plafond IVA = ammontare complessivo dei corrispettivi riferiti ad "operazioni con l'estero" relative all'anno precedente.

Le operazioni che concorrono a determinare il plafond sono riportate nel rigo **VE30 della dichiarazione IVA annuale**. Si tratta di:

Operazioni che concorrono a formare il <i>plafond</i>	Riferimento
Cessioni all'esportazione (comprese operazioni triangolari)	Art. 8 co. 1 lett. a), b) e b-bis) ²⁷ del DPR 633/72
Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE	Art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL 331/93
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa	Art. 8-bis co. 1 del DPR 633/72
Prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa	Art. 9 co. 1 del DPR 633/72
Operazioni con lo Stato Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino	Art. 71 del DPR 633/72
Operazioni non imponibili in base a trattati o accordi internazionali (es. basi NATO, ambasciate, ecc.)	Art. 72 del DPR 633/72
Margine delle operazioni non imponibili riguardanti beni usati, che vanno a formare il <i>plafond</i>	Art. 37 co. 1 del DL 41/95
Cessioni intracomunitarie, comprese le operazioni triangolari, i trasferimenti di beni a sé stessi ²⁸ e le vendite a distanza dichiarate nel regime "One Stop Shop" UE ²⁹	Art. 41 del DL 331/93
Triangolazioni nazionali	Art. 58 co. 1 del DL 331/93
Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione in altro Stato UE	Art. 50-bis co. 4 lett. f) del DL 331/93
Cessioni intracomunitarie, di prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72 , effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34 del medesimo decreto	Art. 41 del DL 331/93



II PLAFOND IVA – operazioni che non concorrono

Le operazioni che non rilevano ai fini del plafond sono indicate nei righi **VE31** ("Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento") e **VE32** ("Altre operazioni non imponibili") della dichiarazione IVA. Si tratta di:

Operazioni che non concorrono a formare il <i>plafond</i>	Riferimento
Cessioni nei confronti di esportatori abituali	Art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72
Cessioni a viaggiatori extra-UE	Art. 38-quater co. 1 del DPR 633/72
Cessioni di beni in regime di transito doganale o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale	Art. 7-bis co. 1 del DPR 633/72
Cessioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA	Art. 50-bis co. 4 lett. c) del DL 331/93
Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA	Art. 50-bis co. 4 lett. e) e h) del DL 331/93
Trasferimenti di beni da un deposito IVA all'altro	Art. 50-bis co. 4 lett. i) del DL 331/93
Prestazioni extra-UE rese dalle agenzie di viaggio	Art. 74-ter del DPR 633/72
Quota-parte di corrispettivo che non costituisce margine per le operazioni rientranti nel regime di cui al DL 41/95 (es. beni usati)	Art. 37 co. 1 del DL 41/95
Cessioni di beni effettuate nei <i>duty free shop</i>	Interrogazione parlamentare 13.10.2016 n. 5-09750



II PLAFOND IVA – tipologie

La facoltà di acquistare beni/servizi senza applicazione dell'IVA può essere esercitata assumendo come plafond l'ammontare delle "operazioni con l'estero" registrate:

- nell'anno solare precedente (**plafond fisso** o solare);
- ovvero, nei dodici mesi precedenti (**plafond mobile** o mensile).

A tal fine, deve farsi riferimento alla data di emissione della fattura ovvero alla data di consegna/spedizione dei beni nell'ipotesi di fatturazione differita.

La **scelta** di uno dei due metodi di calcolo del plafond è **vincolante**: una volta adottato un criterio, non è più possibile modificarlo nel corso dell'anno.

Ai fini del calcolo del plafond "mobile", la valutazione sulla permanenza dello status di esportatore abituale deve essere effettuata all'inizio di ogni mese, avendo riguardo alle operazioni effettuate in regime di non imponibilità nei 12 mesi precedenti.



II PLAFOND IVA – momento di utilizzo

Il *plafond* disponibile è **utilizzato nel momento in cui l'operazione si considera effettuata**:

- alla data di consegna o spedizione, per l'acquisto di beni «nazionali»;
- alla data del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi;
- alla data di accettazione della dichiarazione doganale di importazione, per le importazioni di beni nel territorio dello Stato;
- al momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario dal territorio dello Stato membro di provenienza, per gli acquisti intracomunitari di beni.

Di conseguenza, ai fini in esame:

- non rileva la data di registrazione della fattura o di annotazione della bolletta doganale;
- devono essere considerate anche le operazioni di acquisto e importazione per le quali non si è ancora in possesso, rispettivamente, della fattura o della dichiarazione doganale.



II PLAFOND IVA – variazioni

Vicende relative al <i>plafond</i> indicato nella dichiarazione di intento	Modalità
Rettifica in aumento del <i>plafond</i> indicato nella dichiarazione di intento	Emissione di una nuova dichiarazione di intento ove indicare l'ulteriore ammontare di <i>plafond</i> che si intende utilizzare.
Rettifica in diminuzione del <i>plafond</i> indicato nella dichiarazione di intento o revoca della stessa	Non è prevista alcuna formalità, ma appare opportuno comunicare al fornitore con mezzi che consentano di provare l'esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione.
Non utilizzo del <i>plafond</i> per alcune operazioni senza revocare del tutto la dichiarazione di intento	Non è prevista alcuna formalità ed è ammesso anche il comportamento concludente. Appare comunque opportuno comunicare al fornitore con mezzi che consentano di provare l'esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione.



II PLAFOND IVA – regolarizzazione dello «splafonamento»

L'esportatore abituale che effettua acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA oltre il limite del plafond disponibile può adottare tre procedure di regolarizzazione :

1. l'esportatore abituale emette **autofattura** in duplice esemplare (l'una per se stesso e l'altra da trasmettere all'Agenzia delle Entrate) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; l'autofattura, annotata nel registro degli acquisti, riporta gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l'ammontare imponibile eccedente il "plafond" e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
2. l'esportatore abituale regolarizza in sede di **liquidazione periodica**, contabilizzando la maggiore imposta a debito, aumentata dei relativi interessi, e procedendo al pagamento della sanzione; emette autofattura, trasmettendola all'Agenzia delle Entrate e annotandola nel registro degli acquisti;
3. l'esportatore abituale può chiedere al fornitore di emettere una **nota di variazione** in aumento ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72 per un importo pari all'IVA precedentemente non addebitata in fattura; in capo al cessionario ferma resta la debenza degli interessi e delle sanzioni ma è riconosciuto il diritto alla detrazione della maggiore imposta addebitata.



ESPORTATORE ABITUALE - obblighi

L'esportatore abituale che intende effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA è tenuto a comunicare tale volontà mediante una **dichiarazione d'intento da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate**, scaricando la ricevuta di avvenuta trasmissione. Il modello attualmente in uso è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate 96911/2020 ed è utilizzabile dal 2.3.2020.

Dal periodo d'imposta 2020, non è più previsto l'obbligo di invio delle lettere d'intento al fornitore, né l'obbligo di numerazione e registrazione delle stesse.

In sede di dichiarazione IVA annuale, l'esportatore abituale dovrà indicare, mese per mese, l'ammontare delle operazioni che formano il plafond e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati senza applicazione dell'imposta (quadro VC). Non è più tenuto, invece, a indicare le dichiarazioni d'intento trasmesse.

Si precisa che **l'esportatore non ha l'obbligo, bensì la facoltà** di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta.

Inoltre, egli può manifestare al fornitore, anche attraverso comportamento concludente, la volontà di **non utilizzare il plafond per alcune operazioni** senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata.



FORNITORI che ricevono DI- obblighi

1. Riscontrare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate da parte del cessionario o committente.

A) Mediante [verifica](#) sul proprio cassetto fiscale

B) Mediante software di controllo inserendo:

b1) alcuni dei dati contenuti nella ricevuta telematica (numero di protocollo, numero progressivo e anno di riferimento della dichiarazione di intento);

b2) il codice fiscale del dichiarante.

2. Indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.



FORNITORI che ricevono DI- fatturazione

Per emettere la fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale a seguito di ricezione di dichiarazione di intento, si deve riportare:

- nel campo 2.2.1.14 "Natura", il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";
- nel blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali", per ogni lettera d'intento:
- la dicitura "INTENTO", nel campo 2.2.1.16.1;
- il protocollo di ricezione della lettera d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/", nel campo 2.2.1.16.2;
- la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nel campo 2.2.1.16.4.

IMPOSTA DI BOLLO!


Elemento	Descrizione
Regime fiscale	Regime fiscale (es. ordinario) valido per la fattura generata
Campo <CodiceDestinatario>	Codice destinatario, se disponibile
Campo <PECDestinatario>	Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dal destinatario, nel caso in cui non sia stato fornito il codice destinatario
Codice <TipoDocumento>	Codice "TD01", nel caso di fattura
Campo <CedentePrestatore>	Dati del cedente o prestatore
Campo <CessionarioCommittente>	Dati del cessionario o committente
Campo <Data>	Data di effettuazione dell'operazione
Campo <Numero>	Numero della fattura
Campo <Descrizione>	Descrizione dell'operazione
Campo <ImponibileImporto>	Imponibile dell'operazione
Codice <AliquotaIVA>	Valore "0"
Campo <Imposta>	Valore "0"
Campo <Natura>	Codice natura N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"
Blocco <Altridatigestionali>	Indicare, per ogni lettera di intento: <ul style="list-style-type: none"> • dicitura "INTENTO", nel campo 2.2.1.16.1 • il protocollo di ricezione della lettera d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/", nel campo 2.2.1.16.2 • la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nel campo 2.2.1.16.4
Campo <DatiBollo>	Compilare nel caso in cui l'importo dell'operazione sia superiore a 77,47 euro

Esempio



DICHIARAZIONE DI INTENTO - modello

Il modello per la dichiarazione d'intento ([modello DI](#)), attualmente in uso, è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate 96911/2020, insieme alle relative istruzioni, ed è utilizzabile per le operazioni a decorrere dal 2.3.2020.

Struttura del modello	Contenuto principale
 Frontespizio	<ul style="list-style-type: none">• Generalità del dichiarante e del suo rappresentante (se diverso)• Dichiarazione dell'intento di avvalersi, in quanto esportatore abituale, della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA• Destinatario della dichiarazione stessa (Dogana oppure fornitore)
Quadro A	Attestazione del plafond IVA utilizzato e, in particolare: <ul style="list-style-type: none">• metodo di calcolo del <i>plafond</i> (fisso o mobile)• operazioni che concorrono alla formazione del <i>plafond</i>, salvo che sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA
Impegno alla presentazione telematica del modello	



Grazie per l'attenzione!



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript